



COMUNE DI BOMBA

(Provincia di Chieti)

P.zza Matteotti, 6 c.a.p. 66042

Tel. 0872/860116 – fax 0872/860440

e-mail: info@comunedibomba.it

Cod. Fis. – P. IVA 00259570695

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

N.	63	OGGETTO: Servizio di trasporto di frazione organica da selezione meccanica di RSU prodotta dall'impianto mobile da Cerratina – Lanciano, biostabilizzazione e trasporto di frazione organica stabilizzata presso la discarica per rifiuti non pericolosi di Cerratina (CH).
del	15/09/2012	

L'anno duemiladodici il giorno quindici del mese di settembre alle ore 12,00 nella casa comunale, a seguito convocazione, disposta nei modi e norme di legge, si è riunita la Giunta Comunale, con la presenza dei Sig.:

				Presente	Assente
1)	DI SANTO	Donato	Presidente.....	X	
2)	DI SANTO	Nicola	Vicesindaco...	X	
3)	DI SANTO	Antonio	Assessore.....	X	
4)	FIORITI	Marco“.....	X	
5)	GENTILE	Luigi”.....	X	

Partecipa il Segretario Comunale Dr. Domenico Acconcia.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, Donato Di Santo, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

Relata di pubblicazione

Il presente verbale è stato pubblicato all'Albo Pretorio del sito web istituzionale del Comune il _____ al n. _____ del registro ai sensi dell'art. 124 D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

IL MESSO COMUNALE

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

1) che questo Comune è socio della ECO.LAN_ S.p.A.;

2) che ECO.LAN. S.p.A. è titolare dell'autorizzazione della discarica per rifiuti non pericolosi M Loc. Cerratina nel Comune di Lanciano e di un impianto mobile di tritovagliatura per rifiuti solidi urbani ubicato nelle immediate vicinanze della discarica stessa;

3) che ECO.LAN. S.p.A. ha affidato, con apposito contratto, la concessione per la costruzione e gestione della discarica per rifiuti non pericolosi e dell'impianto mobile di tritovagliatura di RSU, di cui al punto precedente, al Consorzio Servizi Ecologici del Frentano, il quale ha dato incarico, per la gestione dei medesimi impianti Ecologica Sangro S.p.A.;

4) che il Consorzio Servizi Ecologici del Frentano, nella gestione dell'impianto mobile di tritovagliatura, genera un flusso di frazione organica di sottovaglio da selezione umida avente il codice CEB. 19 12 12 (sottovaglio da selezione umida)', derivante dalla scpatazione delXRSU;

5) che, a seguito dell'entrata in vigore di nuove normative, la Regione Abruzzo ha imposto il rispetto delle prescrizioni contenute nella determinazione regionale n. DB.4/ 135 del 3 agosto 2010, riferibili al parere tecnico dell'ARTA ^ Agenzia Regionale Tutela Ambiente - Dipartimento Provinciale di Chieti, di cui alla nota prot. n. 2931 del 5/07/05;

6) che, in base a tali prescrizioni, non è più possibile conferire in discarica la frazione organica derivante dalla selezione meccanica di RSU prodotta dall'impianto mobile da Cerratina - Lanciano, se non sono preventivamente oggetto di biostabilizzazione presso impianti idonei allo scopo;

7) che né il Consorzio Servizi Ecologici del Frentano, né l'Ecologica Sangro S.p.A. dispongono, attualmente, di impianti idonei a garantire il detto processo di bio stabilizzazione;

8) che attualmente l'Ecologica Sangro S.p.A., quale braccio operativo del Consorzio Servizi Ecologici del Frentano, sta provvedendo alla biostabilizzazione dei suddetti rifiuti presso l'impianto della società ACLA.M S.p.A., con sede in Avezzano, via Edison n. 27;

9) che l'ATTO INTEGRATIVO ALLA CONVENZIONE DI

CONCESSIONE in data 15 gennaio 1992, rep. 108.974, stipulato in data 24.01.1995 davanti al notaio Giuseppe Colatntonio, notaio in Lanciano, repertorio n. 130381, raccolta n. 28410, tra il Consorzio Servizi Ecologici del Frentano e il Consorzio Comprensoriale Smaltimento Rifiuti, attualmente ECO.LAN. S.p.A., prevede *quanto segue*:

– all'art. 2: "ART.2^a PARTI CONTRAENTI

Di Zio Rodolfo dichiara che il Consorzio. Ecofrentano, da lui rappresentato, interviene nel presente atto anche in nome e per conto della società Ecologica Sangro s.r.l., società aderente al Consorzio stesso, che in forza delle norme regolanti il Consorzio e secondo quanto previsto dall'art.5, lettera b) della concessione, provvederà alla realizzazione e gestione della discarica. Le obbligazioni ed i diritti previsti a Carico ed a favore del Concessionario si intendono pertanto sin da ore direttamente stabiliti a carico ed a favore della suddetta società Ecologica Sangro s.r.l. per tutto quanto attiene la realizzazione e la gestione della discarica, ferma restando la responsabilità del Consorzio Ecofrentano nei confronti del Concedente a norma delle leggi vigenti."

– all'art. 3: "AR.T. 3 OGGETTO

Il presente atto ha ad oggetto l'affidamento della realizzazione e della gestione della discarica comprensoriale di cui al progetto approvato dalla Giunta Regionale d'Abruzzo con delibera n.4966 del 30 settembre 1994, allegata al presente atto sotto la lettera "C", già oggetto della concessione rilasciata al Consorzio Ecofrentano con atto in data 15 gennaio 1992 a mio rogito, rep.108.974."

.- all'art. 4: "ART .4= OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

In esecuzione della richiamata convenzione di concessione il Concessionario si obbliga:

(omissis)

-a provvedere alla manutenzione ed alla gestione della discarica secondo il relativo programma allegato al presente atto sotto la lettera "P";

(omissis)

Il tutto nel rispetto delle norme attuali e future in materia di smaltimento rifiuti e tutela ambientale e nell'osservanza delle migliori regole e norme tecniche del settore."

– all'art. 5: "ART.5- TARIFFE DI ESERCIZIO

Provvedendosi alla realizzazione delle opere in assenza di finanziamenti pubblici il Concessionario non avrà diritto ad altro corrispettivo, per le opere ed attività previste a suo carico dalla convenzione di concessione e dal presente atto integrativa, che a quello corrispondente ai servizi che saranno resi ai Comuni utenti attraverso la gestione dell'impianto, in conformità delle seguenti tariffe:

(omissis)

Gli indicati corrispettivi, saranno corrisposti dai Comuni utenti del servizio secondo le modalità ed i tempi previsti nel regolamento allegato al presente atto sotto la lettera "Q".

Nessuna altro corrispettivo, rimborso o provvidenza, sotto qualsivoglia titolo, potrà essere preteso dal Concessionario nei confronti del Consorzio concedente o dei Comuni fruitori del servizio per le attività oggetto di concessione."

-all'art. 6: "ART. 6= .REVISIONE ED AGGIORNAMENTO DELLE TARIFFE

Salvo quanto previsto dall'articolo che precede le tariffe come sopra stabilite non potranno subire variazioni per effetto dell'eventuale maggior costo di realizzazione degli impianti, rientrando la relativa alea nel rischio di impresa a carico del Concessionario.

Si procederà, inoltre, all'adeguamento delle tariffe, nel caso di necessità di ulteriori investimenti per l'adeguamento degli impianti che siano richiesti da sopravvenute norme di legge o da regolamenti e disposizioni di pubbliche autorità, e che comportino un aumento dei previsti costi di gestione superiore al

5%".

10) che dalla lettura dei richiamati articoli si desume:

a) che il Concessionario Consorzio Servizi Ecologici del Frentano, nonché la società operativo Ecologica Sangro SpA, gestiscono la discarica di Cerratina *"nel rispetto delle norme attuali e future in materia di smaltimento rifiuti e tutela ambientale"* (art. 4);

b) che i corrispettivi dei servizi resi dal concessionario sono pagati a quest'ultimo direttamente dai Comuni (*"Gli indicati corrispettivi, saranno corrisposti dai Comuni utenti del servizio secondo le modalità ed i tempi previsti nel regolamento allegato al presente atto sotto la lettera "Q" - art. 5)*, e nota dal Concedente Consorzio Comprensoriale Smaltimento Rifiuti, attualmente ECO.LAN. SpA;

c) il concessionario, nonché la detta società operativa, non possono pretendere alcun corrispettivo diverso dalle tariffe approvate, né a carico del Concedente, né a carico dei Comuni (*"Nessuna altro corrispettivo, rimborso o provvidenza, sotto qualsivoglia titolo, potrà essere preteso dal Concessionario nei confronti del Consorzio concedente o dei Comuni fruitori del servizio per le attività oggetto di concessione."* - art. 5); ne consegue che il ristoro dei costi, sostenuti a fronte dei servizi in oggetto non può essere richiesto direttamente al Concedente, ma deve necessariamente passare attraverso una revisione della tariffa, come previsto dall'art. 6, e richiesto, ai sensi dell'art. 5, direttamente ai Comuni conferenti; .

d) i maggiori costi sostenuti dal Concessionario a fronte dei servizi in oggetto, resisi obbligatori *"da sopravvenute norme di legge o da regolamenti e disposizioni di pubbliche autorità, e che comportino un aumento dei previsti costi di gestione superiore al 5%"* (art. 6), implicano un necessario *"adeguamento delle tariffe"* (art. 6) applicate dal Concessionario direttamente ai Comuni che conferiscono in rifiuti in. discarica (*"Gli indicati corrispettivi, saranno corrisposti dai Comuni utenti del servizio" - art. 5)*, e non al Concedente ECO.LAN. SpA;

e) per la Concessionaria non si tratta di servizi aggiuntivi, ma semplicemente di una modalità diversa di esecuzione del servizio resa

obbligatoria da norme sopravvenute;

f) per la Concessionaria i nuovi obblighi di legge e le nuove modalità di svolgimento del servizio comporterebbero la *"necessità di ulteriori investimenti per l'adeguamento degli impianti che siano richiesti da sopravvenute norme di legge o da regolamenti e disposizioni di pubbliche autorità"* (art. 6); la circostanza che il Concessionario non abbia effettuato i nuovi investimenti necessari per le diverse modalità di svolgimento del servizio e che si sia rivolto, di conseguenza, ad altro soggetto in grado di effettuare le ulteriori lavorazioni richieste dalle norme sopravvenute, non fa cambiare la sostanza delle cose: si tratta pur sempre di maggiori oneri che scaturiscono da ulteriori investimenti, anche se questi sono stati effettuati da terzi e non dal Concessionario;

11) che non risulta che i successivi atti integrativi della suddetta concessione abbiano modificato le richiamate norme;

12) che i maggiori oneri a carico dei Comuni soci di ECO.LAN. SpA a fronte dei servizi in oggetto sono stati approvati nell'assemblea del 15.12.2011 con la delibera n. 11;

DELIBERA

1) di dare atto, per le motivazioni riportate in premessa, che questo Comune è obbligato a farsi carico, dal 01.01.2012, in proporzione dei quantitativi di rifiuti effettivamente conferiti e lavorati, dei maggiori costi, relativi ai servizi di trasporto di frazione organica da selezione meccanica di RSU prodotta dall'impianto mobile da Cerratina - Lanciano, biostabilizzazione e trasporto di frazione organica stabilizzata presso la discarica per rifiuti non pericolosi di Cerratina (CE), sostenuti dal Concessionario Consorzio Servizi Ecologici del Frentano, nonché dalla società operativo Ecologica Sangro SpA;

2) di dare atto che i maggiori costi verranno fatturati a questo Comune, con decorrenza dal 01.01.2012, direttamente dal Concessionario Consorzio Servizi Ecologici del Frentano o dalla società operativa Ecologica Sangro SpA, in proporzione dei quantitativi di rifiuti effettivamente conferiti e lavorati ed in base ai soli costi effettivamente sostenuti per i servizi di trasporto di frazione organica da selezione meccanica di RSU prodotta dall'impianto mobile da Cerratina - Lanciano all'impianto di biostabilizzazione, per il servizio di biostabilizzazione e per il servizio di, trasporto della frazione organica stabilizzata dall'impianto di biostabilizzazione alla discarica per rifiuti non pericolosi di Cerratina (CH);

3) di dare atto che il costo presunto dei servizi di cui al punto precedente è di circa Euro venticinque/00 per ciascuna tonnellata di rifiuto conferito da questo Comune;

4) di dare atto che i maggiori costi di cui ai punti precedenti sono stati già inseriti nel bilancio di previsione 2012 di questo Comune, a seguito delle comunicazioni in atti da parte della Società ECO.LA.N.;

5) di dichiarare il presente atto, previa unanime e separata votazione, immediatamente eseguibile.

IL SINDACO
(Rag. Donato Di Santo)

IL SEGRETARIO
(Dr. Domenico Acconcia)

a presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs.18/08/2000, n.267, è divenuta esecutiva il giorno
per il motivo sotto indicato:

- ☐ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione dell'atto (art.134 - comma 3 -)
- ☐ dichiarata immediatamente eseguibile (art.134 - comma 4 -)

Bomba, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Domenico Acconcia